



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO**

**Sezione Terza Civile**

**Ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto**

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta a ruolo al n. \_\_\_\_\_, promossa con atto di citazione notificato

da

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

**- parte attrice -**

contro

**CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. \_\_\_\_\_ giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

**- parte convenuta-interveniente volontaria -**

**OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**

**Conclusioni di parte attrice:**

*“in accoglimento della domanda dell’attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità (quantificati dalla esperita istruttoria in € 125.539,69), nonché dell’addebito di maggiori commissioni di massimo scoperto (€ 13.033,32), condannare l’istituto di credito oggi convenuto a pagare all’attrice la somma di € 138.873,01 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.*

*Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”*



### **Conclusioni di parte interveniente volontaria:**

*“In via preliminare:*

- *dichiarare, anche per i fatti esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo Spa provvedendo, anche tramite sentenza parziale, alla dichiarazione della carenza di legittimazione passiva della stessa o, comunque, alla sua estromissione dal presente giudizio;*

*Nel merito:*

1) *Voglia Eccellentissimo Tribunale di Treviso – Sezione di Castelfranco - dichiarare l'avvenuta prescrizione delle domande aventi per oggetto la restituzione e/o la ripetizione di somme inerenti a fatti e/o atti antecedenti alla data dell'11.11.1998;*

2) *Voglia Eccellentissimo Tribunale di Treviso – Sezione di Castelfranco - respingere le domande tutte, nessuna esclusa, avanzate dalla per i motivi esposti in narrativa, e comunque in quanto infondate in fatto e diritto;*

3) *Voglia Eccellentissimo Tribunale di Treviso – Sezione di Castelfranco nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attoree in ordine alla non corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale, determinarsi, anche ai sensi dei principi di cui all'art. 1194 c.c. quale sia stata l'effettiva incidenza dell'applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente della società attrice acceso presso la banca convenuta tenendo conto, comunque, di quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi laddove fosse stata applicata la capitalizzazione semestrale o, in estremo subordine, quello annuale;*

4) *Voglia Eccellentissimo di Treviso – Sezione di Castelfranco, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attore in ordine al superamento dei tassi ultralegali, ridurre tali tassi nei limiti di cui al tasso legale.*

*In ogni caso:*

- *Con vittoria di spese, diritti ed onorari.*

*In via istruttoria:*

*Si chiede che venga ammessa CTU contabile finalizzata a determinare – sulla base della documentazione acquisita alla causa – quale sarebbe stato l'esatta incidenza degli interessi – per il periodo antecedente al 2000 - laddove il calcolo degli interessi anatocistici fosse stato effettuato con la capitalizzazione semestrale o, in subordine con quella annuale, o in estremo subordine quella semplice tenendo sempre conto dei principi di cui all'art. 1194 c.c.”*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, acceso nel 1993 ed estinto nel 2006, per l'importo complessivo di € 138.873,01 (così ridotto rispetto all'originario *petitum* di € 273.791,68). Allega, in particolare, che nel rapporto *de quo*, pur disciplinato con riferimento alla misura degli interessi creditori e debitori, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura del conto, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto e interessi usurari, oltre ad interessi bancari ultralegali e commissioni di massimo scoperto su un montante non corretto, in totale assenza di accordi con la cliente.



1.2 Cassa di Risparmio del Veneto, costituitasi come interveniente volontaria e riconoscendosi astratta legittimata passiva nella controversia promossa dall'attrice, previa contestazione del valore probatorio del doc. 47 attoreo, evidenzia, in primo luogo, come la correntista non abbia mai sollevato contestazioni sugli estratti conto regolarmente ricevuti, che dovrebbero, pertanto, ritenersi approvati, sia con riferimento agli addebiti in essi contenuti che in relazione alle variazioni unilaterali dei tassi.

Eccepisce, in secondo luogo, la prescrizione decennale della domanda di restituzione di somme formulata da parte attrice, con riferimento al primo atto interruttivo, intervenuto in data 10.11.2008, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato e, pertanto, da ogni singolo addebito effettuato in base alla clausola asseritamente nulla.

Controdeduce, inoltre, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe legittima, ai sensi degli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c., in ogni caso a decorrere dall'1.7.2000, in presenza di reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto bancario alla nuova disciplina; afferma, comunque, la legittimità di una capitalizzazione almeno semestrale degli interessi passivi.

Contesta, inoltre, l'intervenuta applicazione di interessi usurari e di un tasso ultralegale non pattuito per iscritto dalle parti, sottolineando come le spese di chiusura del conto fossero state anch'esse espressamente previste.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

In primo luogo, per quanto concerne il credito fatto valere da parte attrice nell'odierno giudizio, va evidenziato come il contratto di conto corrente in questione, n. \_\_\_\_\_, sia stato stipulato in data 11.5.1993 in forma scritta (doc. 4 attoreo), e abbia previsto sia la misura del tasso debitore che quella delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura periodica.

2.1 Quanto alla **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, la relativa clausola, pur contenuta nei contratti intercorsi tra le parti, stipulati anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, è affetta da nullità. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che



stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, “*salvare*” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*” (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato



bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che "non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca l'intervenuta approvazione specifica della variazione da parte della correntista. Non è, infatti, sufficiente la prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo, atteso che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, la pattuizione che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata nulla anche con riferimento al periodo successivo a luglio 2000.



Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una **periodicità** diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.2 Giova precisare come, in ogni caso, non rivesta alcuna rilevanza la **mancata contestazione degli estratti conto** da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, *“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita”*, come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

2.3 Per quanto concerne l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’“accipiens”*.

Per completezza, va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in*



*conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*"; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione né ha prodotto la documentazione contabile che sarebbe stata necessaria all'effettuazione di tale calcolo; appare, infatti, tardiva l'annotazione fatta a verbale e ribadita nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 7) in ordine all'esistenza di un contratto di affidamento del 2001 utilizzato oltre il limite del fido, trattandosi di argomento mai precedentemente affrontato dalla convenuta, malgrado la tempestiva produzione documentale. Poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a suo carico della l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società; laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitato.

In ogni caso, la mancata produzione, da parte della Banca, della documentazione necessaria (estratti conto completi e, in alcuni periodi, conti scalari) ha, comunque, impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo, come evidenziato a pag. 13 della relazione peritale.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

2.4 Per quanto concerne il lamentato **superamento del tasso usurario**, il d.l. n. 394/2000 ha chiarito, all'art. 1, che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurino come usurarie sin dall'origine. Ne consegue che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi, al momento dell'accordo, il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: conseguentemente, alcun tasso usurario può configurarsi in ipotesi di contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/1996, giacché, evidentemente, prima d'allora neppure poteva configurarsi il problema dell'usurarietà per superamento del tasso soglia, istituto giuridico introdotto proprio dalla normativa speciale menzionata.



La norma è stata confermata nella sua legittimità (salvo che per un limitato aspetto, irrilevante ai fini della presente decisione) dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 25.2.2002. Va, peraltro, sottolineato come la menzionata pronuncia n. 29/2002 si limiti ad escludere, facendo salva la previsione dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, che possa configurarsi un tasso usurario in caso di superamento del tasso soglia da parte di un tasso convenzionale che rispettava detti limiti al momento della sua pattuizione: ciò, peraltro, non significa affatto che la Corte Costituzionale abbia definitivamente affermato che il mutuatario debba necessariamente corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia. Anzi, la Corte, nell'escludere l'applicabilità alla fattispecie esaminata delle sanzioni connesse all'usurarietà degli interessi, ha espressamente affermato che *“restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata (ovvero del d.l. n. 394/2000) gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali”*. Sintetizzando, il Giudice delle Leggi si è limitato a confermare la legittimità della disposizione di legge che esclude che, nell'ipotesi di c.d. usurarietà sopravvenuta, siano applicabili le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di usura: ovvero le sanzioni di tipo penalistico previste dall'art. 644 c.p. e quelle civilistiche previste dall'art. 1815, co. 2, c.c., che stabilisce che *“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*. Rimane, tuttavia, da vedere se vi siano e quali eventualmente siano *“gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario”* che si veda contrattualmente vincolato a versare interessi corrispettivi che, nel corso del rapporto, vengano a superare il tasso soglia.

Nel caso di specie, l'indagine svolta dal c.t.u. non ha accertato alcuno sconfinamento usurario, neppure tenendo conto della commissione di massimo scoperto. L'attrice sembra avere, infatti, rinunciato a qualsiasi doglianza in merito.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo convenzionale e delle commissioni di massimo scoperto, ricalcolate sui saldi corretti, e delle spese di chiusura del conto nella misura pattuita. È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori fino alla chiusura del rapporto.

I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale (solo scalari del conto a decorrere dall'1.4.1996, anche estratti conto dal 2003), come precisato a pag. 4 dell'elaborato.





L'ausiliario ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 138.592,74, come meglio precisato nell'elaborato peritale, che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, come già rilevato, la mancata produzione degli estratti conto ha, in ogni caso, impedito l'effettuazione del relativo calcolo, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 24418/2010; del resto, il conteggio eseguito dal c.t.u. sub 3, che tiene conto della previsione di cui alla legge di conversione del decreto cd. "milleproroghe", non può essere preso in considerazione, alla luce della già evidenziata illegittimità costituzionale della predetta normativa.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di **€ 138.592,74**, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), considerato che l'attrice si è limitata a produrre un mero preavviso di parcella non corredato da alcuna quietanza di intervenuto pagamento.

3.2 In base a quanto sopra esposto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

**P. Q. M.**



Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta-interveniente volontaria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. a corrispondere a parte attrice

l'importo di € 138.592,74, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte convenuta-interveniente volontaria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.;

3) condanna parte convenuta-interveniente volontaria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 14.000,00, di cui € 800,00 a titolo di spese, il resto per compenso, oltre accessori come per legge.

Treviso, 13/11/2014

Il Giudice  
dott.ssa Elena Merlo

